


Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

Contratto TRA

La struttura privata Centro di Radiologia "GATTA" s.a.s.
Partita IVA: 01354191213 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): 04711130635
con sede in San Giorgio a Cremano (Prov: NA ; CAP: 80046) – Via Togliatti n. 86
rappresentato/a dal/la sottoscritto/a TOMMASO GATTA, C.F. GTTMS37B10A566X
come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o
della Regione che redige il presente atto;
il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure - copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (oppure: *si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) n. INPS_38154652 del 23/10/2023 (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.



E

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NA 3 SUD con sede in Torre del Greco (NA) CAP 80059 Partita IVA: 06322711216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo, munito dei necessari poteri come da DGRC di nomina n. 800 del 29/12/2023, nella persona del suo delegato Dott.ssa Teresa Maria Stocchetti, Direttore del Distretto Sanitario n. 54, giusta delega deliberazione n. 34 del 10/01/2024,

PER

regolare per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di **RADIODIAGNOSTICA**, ed i correlati limiti di spesa.

PREMESSO

- che con DGRC n. 800 del 29/12/2023 (*eventuale*: nonché con delibera n. 140 DEL 30/01/2024, assunta dal Direttore Generale della sottoscritta ASL in attuazione delle disposizioni recate dalla stessa delibera della Giunta regionale) sono stati stabiliti i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie relativamente alla branca di **RADIODIAGNOSTICA**, da erogare nell'...

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo
N. 0030552 del 06/02/2024 11:37
Interno



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

- che il presente contratto si uniforma ai nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, approvati dalla richiamata DGRC n. 800 del 29/12/2023.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(oggetto)

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA** da erogarsi nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa, stabiliti ai sensi delle delibere indicate in premessa (comprese, per i centri di diabetologia, le prestazioni afferenti al PACC P2501/2 e P2780).

Art. 3

(quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo delle prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA**, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2023, è determinato come segue: n. 9.068 prestazioni, di cui il 1% (UNO per cento) per utenti residenti fuori regione; per l'esercizio 2024, in via provvisoria, il suddetto volume massimo è fissato in n. 8.705 prestazioni, con la medesima limitazione riguardo alle prestazioni rese ai residenti fuori regione.

Art. 4

(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di **RADIODIAGNOSTICA**, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:
 - a) € 644.066, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € 618.304, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio,
 - b) € 570.549, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € 547.727, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.).
2. Il limite di spesa lorda e netta, fissato al comma precedente, in applicazione del criterio stabilito a tale riguardo dalle delibere richiamate in premessa, potrà essere utilizzato per utenti residenti fuori regione per una percentuale non superiore al 1% (UNO per cento).
3. Il limite di spesa netta, fissato al comma precedente per i residenti fuori regione, è inderogabile. Al contrario, l'eventuale sotto utilizzo di tale limite potrà essere speso per le prestazioni rese ai cittadini residenti in Campania, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di spesa stabiliti al precedente comma 1.
4. Per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera a), diviso per i corrispondenti volumi massimo di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

5. **(per le Branche di Radiodiagnostica e di Medicina Nucleare)** La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "D" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 71.03 (€ [] per B.1 e € [] per B.2 per la branca "B" della Medicina Nucleare), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - __/__/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

(oppure: per le Branche di Diabetologia e di Cardiologia):

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € [], calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - __/__/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

(oppure: solo per Branche a Visita):

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - __/__/2023 dell'art. 6, comma 4), è attualmente pari a:

€ [] per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);
€ [] per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);
€ [] per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);
€ [] per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione).

NOTA: inserire il dato relativo alle diverse discipline ministeriali in cui è accreditata la singola struttura, calcolato come media dei dati, rilevati per ciascuna disciplina ministeriale, dei centri della ASL operanti nella branca "Branche a Visita".

Art. 5

(criteri di remunerazione delle prestazioni)

1. La remunerazione delle prestazioni alla sottoscritta struttura avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, tutti gli importi separatamente fissati nel precedente art. 4 quali limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta costituiscono i limiti massimi di remunerazione delle prestazioni acquistate dalla sottoscritta struttura privata accreditata, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui al medesimo art. 4, ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3. Al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta, l'ASL potrà acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti.
3. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell'anno solare, i limiti di prestazioni e di spesa sopra indicati dovranno essere applicati dalla sottoscritta struttura privata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese. Il rispetto di questo vincolo sarà verificato

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

sul progressivo del valore economico, al netto della compartecipazione dell'utente, delle prestazioni rese nel corso dell'anno solare, con la seguente tolleranza: sarà consentito – alle condizioni di priorità sotto specificate – che il suddetto importo cumulato raggiunga una eccedenza, rispetto alla somma dei dodicesimi del tetto di spesa netta per i mesi trascorsi, non superiore al 30% del tetto di spesa netta mensile, con l'obbligo di recuperare lo sfioramento al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le prestazioni che in ciascun mese solare eccederanno la suddetta condizione, non saranno remunerate. Parimenti, non saranno remunerate le prestazioni che, pur rientrando nel suddetto limite del 30%, siano state rese dopo l'esaurimento del dodicesimo mensile del tetto di spesa annuo e non abbiano l'indicazione di URGENTE o BREVE nella prescrizione del MMG ("U" = "Priorità Urgente", oppure "B" = "Priorità Breve", poi riportata nel campo "35.0: Livello di Priorità della richiesta" del FILE C). In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.

4. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 4 intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
5. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC nn. 377/98, 1270 e 1272/2003, 491/06, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

Art. 6
(Tavolo Tecnico)

1. Le parti si danno atto che per monitorare e promuovere la compiuta e corretta applicazione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. ____ membri di cui n. ____ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. ____ membri nominati dalla ASL, di cui un membro con funzione di coordinamento. Al tavolo tecnico partecipa obbligatoriamente il Referente del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ASL per la specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevista dal DCA n. 103 del 06.12.2019 (pubblicato sul BURC n. 77/2019).
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL e con i monitoraggi effettuati a

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

livello regionale, in attuazione del DCA n. 103 del 06.12.2019, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;

- b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
- c) esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni, forniti dal coordinatore del tavolo tecnico, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:

BRANCA	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D
Radiodiagnostica	Radiologia tradizionale di base ed ecografia	Radiologia tradizionale, ecografia e TAC	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN ≤ 1 tesla	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN > 1 tesla
Medicina nucleare	Scintigrafie	Scintigrafie e PET (comprese le PET/TC)	Strutture accreditate per la MN soltanto per le PET/TC 92.11.6, 92.11.7 e 92.18.6, con macchina ibrida	

4. Il valore medio della branca "*Branche a Visita*" sarà determinato ed applicato, separatamente, per le prestazioni di medicina iperbarica, rispetto alle altre prestazioni della branca; per le prestazioni ultime, in considerazione delle rilevanti differenze esistenti nell'ambito di tale branca, della ASL di determinare ed applicare il valore medio in base alle diverse BRANCHE SPECIALISTICHE in cui ricadono le singole prestazioni, come definite nell'allegato decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 e s.m.i.
5. Il valore medio della branca "*Medicina Nucleare*" - *Tipologia B* sarà determinato ed applicato separatamente per le prestazioni di scintigrafia (B.1) e di PET (B.2), con possibilità per l'ASL di applicare una ulteriore diversificazione, laddove nell'ambito della tipologia B sussistono centri che effettuano o meno le prestazioni di PET/TC.

Art. 7

(documentazione delle prestazioni e modalità di pagamento delle prestazioni)

1. La sottoscritta struttura privata si impegna a documentare l'attività sanitaria erogata a mezzo dei flussi informativi di cui al successivo art. 9, che costituiscono il riferimento anche per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La fattura relativa alle prestazioni erogate in ciascun mese potrà essere emessa solo dopo il completamento delle operazioni di trasmissione dei dati di erogazione di cui al successivo art. 9 e dovrà essere accompagnata dall' "*attestazione delle operazioni registrate nel Sistema TS ai sensi del DM 2 novembre 2011*", comprovante l'invio dei dati, utilizzando la funzionalità appositamente predisposta sul Sistema TS. In mancanza, l'ASL respingerà la fattura.
2. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa al netto della compartecipazione, eventualmente maggiorato del valore economico netto del margine di tolleranza, riconosciuto liquidabile ai sensi del precedente art. 5, comma 3, a condizione che

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

siano state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma precedente: in particolare, il File C mensile deve risultare uguale, per numero di prestazioni e valore economico, alla somma dei dati di erogazione trasmessi giorno per giorno nel FILE C giornaliero; e purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva liquidabile, cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti già liquidati dall'inizio dell'anno solare (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati, fatta salva la possibilità di recupero nei mesi successivi).

3. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ma, comunque, a non meno di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. **Le eventuali decurtazioni per sfioramento del vincolo di costo medio saranno applicate dalla ASL a partire dal saldo del primo semestre, e saranno conguagliate in aumento o in diminuzione nei saldi successivi. In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà e pagherà anche l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.** Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta ASL potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5, che dovranno essere ricevute dalla ASL almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento del saldo. L'eventuale recupero economico, collegato agli esiti dei controlli nei confronti della struttura privata, verrà effettuato da parte della ASL a conclusione delle procedure di controllo, indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate. Pertanto la liquidazione di somme, effettuata in favore delle strutture private accreditate, si considera provvisoria fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime.
4. Contestualmente all'acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, l'ASL provvederà ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi come precisato nella nota del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2002 (prot. n. 360992).
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, non sarà liquidato e dovrà essere stornato da apposite note di credito, salvo conguaglio in sede di saldo annuale.
6. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

- a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
 - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
 - c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
 - d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiarerà espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.
10. Ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:

codice IBAN: IT76 J030 6940 1640 0270 0003 788

presso: BANCO DI NAPOLI FILIALE DI SAN GIORGIO A CREMANO P.ZZA MUNICIPIO
generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: TOMMASO GATTA nato a
BAGNOLI IRPINO (AV) il 10/02/1937, impegnandosi a comunicare tempestivamente, con
apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

Art. 8

(variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti)

1. Il coordinatore del tavolo tecnico di cui all'art. 6, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4, e lo comunica agli altri componenti del tavolo tecnico ed alla sottoscritta struttura accreditata.
2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito alla sottoscritta struttura privata di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (VMP), determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 e all'art. 6, che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale. Il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio - settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
3. Il divieto di cui al comma precedente è tassativo e inderogabile. Eventuali situazioni particolari, su proposta del tavolo tecnico e se ritenute dalla ASL meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della ASL di proposta di deroga, da sottoporre all'approvazione della Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

5. Al fine di evitare disparità di comportamento tra i vari tavoli tecnici e/o disequaglianze applicative del presente contratto le AA.SS.LL. sono tenute a relazionare con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Commissione Regionale di Controllo, istituita dal DCA n. 103 del 06.12.2019, sulla attuazione degli adempimenti previsti dal presente protocollo, comprese le attività svolte nell'ambito del tavolo tecnico.
6. In considerazione delle specificità della branca, l'ASL competente per territorio potrà consentire a propri centri di Diabetologia di derogare al limite del 10% di cui al precedente comma 2, fino a raggiungere un superamento massimo del VMP di branca del 50%, qualora il centro interessato rimanga entro una spesa annua per paziente di euro 240,00= (soglia di attenzione fissata dal DCA n. 88/2016, oltre la quale le ASL sono tenute ad effettuare approfondimenti e verifiche).

Art. 9
(debito informativo e CUP regionale)

1. La sottoscritta struttura privata con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
- a) ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema Informativo saNità CampanIA di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.), accettando fin d'ora che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP SINFONIA, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato, e secondo le nuove modalità operative ed evolutive che la Direzione Generale per la Tutela della Salute o la Giunta regionale potranno disporre. Tenuto conto dell'avanzamento progettuale dell'estensione del Sistema informativo CUP Sinfonia, tale disposizione dovrà essere attuata entro il 29 febbraio 2024;
 - b) ad adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi - File C e flussi previsti dal DM 2 novembre 2011 (Ricetta Dematerializzata) e dall'art. 50, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dagli appositi decreti e/o direttive del Direttore Generale per la Tutela della Salute;
 - c) ad alimentare il flusso giornaliero e mensile del File C fornendo le esatte informazioni sulle tutte le prestazioni erogate, prescritte su ricette dematerializzate e su ricette cartacee (c.d. ricette rosse) del SSN, secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi regionali del progetto SINFONIA e, quindi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 359 del 20.12.2019 e s.m.i.;
 - d) ad assicurare che il File C mensile sia uguale, per numero di prestazioni e valore, alla somma dei dati di erogazione giornaliera, trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e s.m.i. e dei dati di erogazione trasmessi con il flusso mensile art. 50, comma 5.
2. La sottoscritta ASL effettuerà i controlli, in relazione alle ricette dematerializzate delle prestazioni ambulatoriali erogate, attraverso la verifica dei dati elettronici resi disponibili dal Sistema TS con la lista delle ricette dematerializzate (NRE) erogate nel mese e registrate sul SAC, come sancito dal D.L. 78/2010 art. 11, comma 16 e quanto presente nel FILE C. In caso di irregolarità formali la struttura privata potrà procedere alla regolarizzazione dei flussi informativi, ove ancora possibile e consentito. Eventuali incongruenze potranno determinare la sospensione dei pagamenti finché non saranno state rimosse.

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'ufficio preposto della ASL, sulla base dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) ai sensi del DCA n. 103/2019, procederà a specifica contestazione, anche ai fini della eventuale decurtazione degli importi non dovuti.
4. La struttura privata è responsabile della completezza e qualità dei dati trasmessi. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore, qualora non tempestivamente rimosso, costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento. In tal caso la sottoscritta ASL proporrà alla Regione con delibera motivata la sospensione dell'accREDITAMENTO sino al permanere dell'inadempimento, fatta salva la possibilità che si giunga alla revoca dell'accREDITAMENTO da parte degli organi competenti per grave inadempimento.

Art. 10

(fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati)

1. Al fine di garantire la trasmissione della documentazione sanitaria al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), ove previsto da norme nazionali o regionali, la sottoscritta struttura privata si impegna ad adempiere a quanto necessario, per garantire l'interoperabilità del proprio sistema informatico ai fini dell'invio al FSE dei dati del cittadino, con quanto realizzato dalla Regione in materia di specifiche tecniche e supporto informatico per i relativi test.
2. L'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico dovrà avvenire secondo le nuove Linee Guida FSE 2.0 ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 20.05.2022 - *Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico* (G.U. n. 160 del 11.07.2022) e s.m.i.
3. Ai fini della corretta gestione dei dati personali delle prestazioni oggetto del presente contratto, la sottoscritta ASL, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la sottoscritta struttura privata "*Responsabile del Trattamento*" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati. La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto, recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
4. La sottoscritta struttura privata, in qualità di "*Responsabile del Trattamento*" si impegna a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative più adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla ASL sia conforme ai requisiti del citato Regolamento UE, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla ASL stessa e/o dalla Regione.

Art. 11

(precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)

1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. *Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico - NSO*), non costituisce riconoscimento giuridico della quantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

Art. 12
(efficacia del contratto)

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché, in via provvisoria, all'esercizio 2024, in esecuzione delle delibere richiamate in premessa.
2. Il presente contratto sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 13
(norme finali)

1. In caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL valuterà l'eventuale rischio di soccombenza, effettuando – se del caso – appositi accantonamenti al fondo rischi a fronte delle somme in contestazione, fino alla definizione del contenzioso stesso.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere le delibere richiamate in premessa.

Art. 14
(Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

li San Giorgio a Cremano, 05 / FEBBRAIO 2024

Timbro e firma della ASL

Il Direttore Generale
ASL NAPOLI 3 SUD
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 54

Il Direttore Responsabile
Dott.ssa Teresa Maria Stocchetti

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della struttura privata

CENTRO DI RADIOLOGIA
"GATTA" s.a.s.
Via P. Togliatti, 86 - Tel. 081 771 1088
80040 S. Giorgio a Cremano (NA)
Partita IVA 01354191213

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 7, comma 6: ("A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"), l'art. 13, comma 2: "Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti", e l'intero art. 14 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete per espressa accettazione:

"Art. 14


(Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contesti stessi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporaneamente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto".

Timbro e firma della ASL
DIRETTORE SOCIO SANITARIO 54
Il Direttore Responsabile
Dot.ssa Teresa Maria Stocchetti

Timbro e firma del Legale Rappresentante
CETRO DI RADIOLOGIA
"GATTA" s.r.l.
Via P. Togliatti, 85 - Tel. 081 771 10 88
80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Partita IVA 01354191213



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38154652	Data richiesta	23/10/2023	Scadenza validità	20/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GATTA S.A.S. DI TOMMASO GATTA
Codice fiscale	04711130635
Sede legale	VIA P TOGLIATTI 86 SAN GIORGIO A CREMANO NA 80046

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

<p>I.N.P.S.</p> <p>I.N.A.I.L.</p>

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI PERSONE

**GATTA S.A.S. DI TOMMASO
GATTA**



15HN4N

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN GIORGIO A CREMANO (NA) VIA P.TOGLIATTI 86 CAP 80046
Domicilio digitale/PEC	centroradiologiagattasas@pec.it
Numero REA	NA - 396137
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04711130635
Partita IVA	01354191213
Codice LEI	81560081E79CC556E539
Forma giuridica	societa' in accomandita semplice
Data atto di costituzione	08/03/1985
Data iscrizione	31/10/1985
Data ultimo protocollo	07/10/2023
Socio Accomandatario	GATTA TOMMASO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Codice ATECO	86.90.11
Codice NACE	86.9
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Ammontare conferimenti	20.658,28
Addetti al 30/09/2023	6
Titolari di cariche	5
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Fascicolo	sì
Statuto	-
Altri atti	9

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da patti sociali	2
3 Informazioni patrimoniali	3
4 Soci e titolari di cariche o qualifiche	3
5 Attività, albi ruoli e licenze	5
6 Aggiornamento impresa	6

1 Sede

Indirizzo Sede legale	SAN GIORGIO A CREMANO (NA) VIA P.TOGLIATTI 86 CAP 80046
Domicilio digitale/PEC	centroradiologiagattasas@pec.it
Partita IVA	01354191213
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	NA - 396137
Data iscrizione Registro Ditte	31/10/1985

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

81560081E79CC556E539
Data scadenza: 22/11/2024

2 Informazioni da patti sociali

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04711130635 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 08/03/1985
Oggetto sociale	LA SOCIETA', NEI LIMITI DELLE VIGENTI LEGGI E CON LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI OVE PREVISTE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA CONDUZIONE, LA GESTIONE, L'ORGANIZZAZIONE DI UNO STUDIO RADIOLOGICO SITO ... TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO.
Poteri da statuto	

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04711130635
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Precedente numero di iscrizione: NA049-1985-2956
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Denominazione: GATTA S.A.S. DI TOMMASO GATTA
Data atto di costituzione: 08/03/1985

durata della società

Data termine: 31/12/2070
con proroga tacita di anno in anno

Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 19/02/1996

Oggetto sociale

LA SOCIETA', NEI LIMITI DELLE VIGENTI LEGGI E CON LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI OVE PREVISTE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA CONDUZIONE, LA GESTIONE, L'ORGANIZZAZIONE DI UNO STUDIO RADIOLOGICO SITO IN SAN GIORGIO A CREMANO (NA) ALLA VIA PALMIRO TOGLIATTI N.86, NONCHE' DI EVENTUALI ALTRI STUDI RADIOLOGICI IN GENERE;
- LA PREDISPOSIZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI MEZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, PERSONALE E SERVIZI NECESSARI PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI ATTIVITA' SANITARIE COME AMBULATORI MEDICI, POLIAMBULATORI MEDICI, LABORATORI DI ANALISI, PER LE BRANCHE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN GENERE.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE A QUELLA SOPRA INDICATA NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, E COSI' TRA L'ALTRO: AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE, FINANZIARIE, TRIBUTARIE, FISCALI E DI OGNI ALTRO GENERE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO NAZIONALE ED IN PARTICOLARE NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA, PARTECIPARE A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA (C.D."LEASING") IN VESTE DI CONCEDENTE NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ED AGLI ARTT.106 E SS. DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385; RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI; CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI; ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI SCOPO AFFINE AD ESSA ANCHE MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE; IL TUTTO IN VIA NON PREVALENTE MA STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO.

3 Informazioni patrimoniali

Conferimenti

Valore nominale dei conferimenti in Euro 20.658,28

4 Soci e titolari di cariche o qualifiche

Socio Accomandatario

GATTA TOMMASO

Rappresentante dell'impresa

Socio Accomandante

GATTA RAFFAELE
MASSIMILIANO

Socia Accomandante

SERRAO GIUSEPPINA

Socia Accomandante

GATTA GABRIELLA VIVIANA

Socio Accomandante

GATTA GIANLUCA

soci

Numero soci: 5

Socio Accomandatario
GATTA TOMMASO

residenza

carica

proprietà della quota

quota

Socio Accomandante
GATTA RAFFAELE MASSIMILIANO

residenza

carica

proprietà della quota

quota

Socia Accomandante
SERRAO GIUSEPPINA

domicilio

carica

proprietà della quota

quota

Socia Accomandante
GATTA GABRIELLA VIVIANA

domicilio

carica

proprietà della quota

quota

Rappresentante dell'impresa
Nato a BAGNOLI IRPINO (AV) il 10/02/1937
Codice fiscale: GTTMS37B10A566X
NAPOLI (NA)
VIA TASSO PARCO MATARAZZO 480 CAP 80100

socio accomandatario

Data atto di nomina: 29/03/2007

TIPO DIRITTO: PROPRIETA'
COGNOME / DENOM.: GATTA
CODICE FISCALE: GTTMS37B10A566X
NOME: TOMMASO
DATA DI NASCITA: 10/02/1937
SESSO: M
CITTADINANZA: I

Quota: 206,58

Valuta: Euro

Nato a NAPOLI (NA) il 06/07/1969
Codice fiscale: GTTRFL69L06F839Y
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9 CAP 80046

socio accomandante

Data atto di nomina: 29/03/2007

IN PIENA PROPRIETA': 5164,57

Quota: 5.164,57

Valuta: Euro

Nata a BENEVENTO (BN) il 30/04/1943
Codice fiscale: SRRGPP43D70A783Q
NAPOLI (NA)
VIA TASSO, PARCO MATARAZZO, 480 CAP 80127

socia accomandante

Data atto di nomina: 08/03/1985

IN PIENA PROPRIETA': 5164,57

Quota: 5.164,57

Valuta: Euro

Nata a NAPOLI (NA) il 05/10/1970
Codice fiscale: GTTGRL70R45F839H
NAPOLI (NA)
VIA TASSO, PARCO MATARAZZO, 480 CAP 80127

socia accomandante

Data atto di nomina: 04/01/1988

IN PIENA PROPRIETA': 5164,57

Quota: 5.164,57

Valuta: Euro

Socio Accomandante
GATTA GIANLUCA

domicilio

carica

proprietà della quota

quota

Nato a NAPOLI (NA) il 28/12/1971
Codice fiscale: GTTGLC71T28F839F
NAPOLI (NA)
VIA TASSO, PARCO MATARAZZO, 480 CAP 80127

socio accomandante

Data atto di nomina: 10/05/2023

Data iscrizione: 22/05/2023

TIPO DIRITTO: PROPRIETA'
COGNOME / DENOM.: GATTA
CODICE FISCALE: GTTGLC71T28F839F
NOME: GIANLUCA
DATA DI NASCITA: 28121971
SESSO: M
CITTADINANZA: I
Quota: 4.957,99
Valuta: Euro

5 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

6

Attività

Classificazione ATECORI 2007-
2022 dell'attività

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Codice: 86.90.11 - laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	6	6	6	6
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	6	6	6	6

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%

Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
--	-------------	--------------	---------------

Tempo Pieno


100%

100%

100%

Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Addetti nel comune di SAN
GIORGIO A CREMANO (NA)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	6	6	6	6
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	6	6	6	6

6 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

07/10/2023



Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)

PROT. N.

PR_NAUTG_Ingresso_0298404_20230921

RICHIEDENTE

Amministrazione: REGIONE CAMPANIA
Struttura Riferimento: ASL NAPOLI 3 SUD
Ufficio: U.O.C ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo: VIA MARCONI ,66 - 80059 TORRE DEL GRECO(NA)

OGGETTO: **RICHIESTA di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni**

Tipo Società: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Ragione Sociale: GATTA S.A.S. DI TOMMASO GATTA
Tipologia: FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZIONI SUBCENTRALI (Informative liberatorie
Valore Appalto: € 219.634,00

DATI ANAGRAFICI

Partita IVA: 01354191213
Codice Fiscale: 04711130635
Provincia Cciaa: NAPOLI
Indirizzo Sede Legale: VIA P.TOGLIATTI 86 - 80046 SAN GIORGIO A CREMANO(NA)

SOGGETTI

Qualifica:	SOCIO ACCOMANDATARIO
Codice Fiscale:	GTTTMS37B10A566X
Cognome e Nome:	GATTA TOMMASO
Sesso:	M
Dati di Nascita:	BAGNOLI IRPINO (AV) 10/02/1937
Dati di Residenza:	NAPOLI (NA) CAP 80127 VIA TASSO N 480 INT 5

Familiari di GATTA TOMMASO

- SRRGPP43D70A783Q SERRAO GIUSEPPINA ANNA, BENEVENTO (BN) 30/04/1943
Residenza: NAPOLI (NA) CAP 80127 - VIA TASSO N 480 INT 5

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 85 DEL D. LGS.**

159/2011

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome GATTA nome TOMMASO
nato a BAGNOLI IRPINO (AV) il 10/02/1937
residente a NAPOLI indirizzo VIA TASSO n. civico 480

codice fiscale GTTFMS37B10A56GX

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa/società "GATTA S.A.S. DI TOMMASO GATTA"

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

SOCIETÀ IN ACCORDATA
SEMPLICE

☒ che l'impresa/società che rappresenta è della seguente tipologia: (si veda prospetto in calce*)

☒ che le strutture sanitarie/socio-sanitarie che gestisce sono le seguenti.

Denominazione	Città	Indirizzo e n. civico
"GATTA S.A.S. DI TOMMASO GATTA"	SAN GIORGIO A CREULANO (NA)	VIA. PALMIRO TOSIATTI N° 86

☒ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

☒ che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 sono i seguenti (si veda prospetto in calce*)

Nome	Cognome	dati di nascita		residenza		Carica rivestita
		luogo	data	citta'	indirizzo e n. civico	
TOMMASO	GATTIA	BAGNOLI IRPINO(AV)	10/02/1937	NAPOLI	VIA TASSO 480	SOCIO ACQUADATTO

Informativa ai sensi dell'ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente domanda;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE

ALLEGATO:

Fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la dichiarazione è sottoscritta con firma autografa);



Luogo e data

.....
NAPOLI 04/09/2023

FIRMA DELL'INTERESSATO

.....

Cognome GATTA
 Nome TOMMASO
 nato il 18-12-1937
 (atto n. 8 P. 8 S. 8)
 a BAGNOLI IRRINO (AV)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza NAPOLI (NA)
 Via TASSO 480-15 p.2
 Stato civile CONIUGATO
 Professione Omesso art. 35 DPR 243/88
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Grigioli
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Gatta Tommaso
 NAPOLI il 14-12-2015
 IL SINDACO

GIUSEPPE DE MATA
 Collaboratore Informatico

